

CONVENZIONE

tra

la CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.r.l., con sede in via Meravigli 7 - 20123 Milano;

e

la CAMERA ARBITRALE FORENSE di PESCARA con sede in Pescara alla via Lo Feudo,

premessa

La CAMERA ARBITRALE DI MILANO (CAM) amministra arbitrati nazionali e internazionali, dispone di un Regolamento arbitrale (in versione italiana, inglese e francese) ed è dotata, a questi fini, di uno staff multilingue.

Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano consente alle parti di ricorrere ad un sistema arbitrale flessibile, adattabile alle loro specifiche esigenze, rapido e caratterizzato dai principi di trasparenza, competenza, indipendenza ed imparzialità.

La CAMERA ARBITRALE FORENSE di PESCARA intende, con la stipula della presente Convenzione, gestire le procedure arbitrali internazionali, in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano, anche con risparmio di proprie risorse umane e finanziarie e, al contempo, promuovendo nel proprio territorio la cultura arbitrale e la diffusione delle procedure arbitrali internazionali per la risoluzione delle controversie commerciali.

I - Oggetto e Scopi generali della Convenzione

1- Tra la Camera Arbitrale Forense di Pescara e la Camera Arbitrale di Milano esiste reciprocità di interesse nel promuovere l'istituto dell'arbitrato internazionale e nel fornire alle parti che

sottoscrivono un contratto o a quelle che sono già in fase di contenzioso assistenza in materia.

La presente convenzione ha ad oggetto la collaborazione tra Camera Arbitrale Forense di Pescara e la Camera Arbitrale di Milano per la co-gestione delle procedure arbitrali internazionali indipendentemente dal valore di queste ultime.

2- A tale scopo, e sempre nell'ambito di operatività della presente convenzione, la Camera Arbitrale Forense di Pescara adotta per le procedure arbitrali internazionali il Regolamento arbitrale e il Tariffario della Camera Arbitrale di Milano.

3- Nell'ambito di operatività della presente convenzione, la Camera Arbitrale Forense di Pescara offre all'utenza, di concerto con la Camera Arbitrale di Milano, e tramite questa, un servizio arbitrale che consiste in:

a - assistenza e informazioni in materia di arbitrato internazionale;

b - amministrazione di procedimenti arbitrali internazionali;

c - nomina, su istanza di parte, di arbitri e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali internazionali non amministrati.

4- La Camera Arbitrale di Milano affianca la Camera Arbitrale Forense di Pescara nella promozione dell'arbitrato internazionale e del servizio arbitrale offerto, attraverso incontri, seminari e convegni su arbitrato e temi ad esso connessi, organizzati a cura della Camera Arbitrale Forense di Pescara.

II - Assistenza e informazioni

5- La Camera Arbitrale Forense di Pescara identifica al proprio interno uno o più soggetti addetti al servizio di arbitrato internazionale, che vengono opportunamente relazionati e istruiti, anche in via telematica, in merito alle principali tematiche del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano attraverso incontri e programmi di formazione e aggiornamento approntati dalla Camera Arbitrale di Milano.

6- La Camera Arbitrale Forense di Pescara e la Camera Arbitrale di Milano, in ragione della presente convenzione, curano la predisposizione sul proprio sito web di uno spazio che renda pubblico e trasparente il rapporto intercorrente fra di loro per la cogestione del servizio di arbitrato Internazionale, rendendo consultabili i rispettivi Regolamenti direttamente o tramite un link ai rispettivi siti.

III - Formazione

7- La Camera Arbitrale Forense di Pescara e la Camera Arbitrale di Milano riconoscono come la promozione dell'arbitrato internazionale e la qualità del servizio offerto passino anche attraverso una conoscenza più approfondita dello strumento da parte dei professionisti e degli utilizzatori (quali avvocati, arbitri e consulenti tecnici). Entrambe ritengono che la formazione continua in tema di arbitrato rappresenti un valore aggiunto per sviluppare e migliorare la cultura arbitrale e per aumentare l'utilizzo effettivo dello strumento.

8- Allo scopo di cui sopra, la Camera Arbitrale Forense di Pescara si impegna a organizzare in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano - eventualmente anche in collaborazione con altri enti o istituti scelti di comune accordo - eventi di formazione come seminari, corsi di formazione o convegni in base alle valutazioni che verranno condivise tra i due enti ed eventi di divulgazione in tema di arbitrato, per i professionisti e gli operatori del territorio locale, secondo una programmazione stabilita di comune accordo ad inizio anno.

9- La Camera Arbitrale di Milano si impegna a supportare la Camera Arbitrale Forense di Pescara nell'organizzazione scientifica dell'attività precedentemente indicata impegnandosi a fornire un preventivo di costi che garantisca condizioni di favore per la sua realizzazione.

IV - Gestione dei procedimenti arbitrali

10- Gestione comune dei procedimenti

La Camera Arbitrale Forense di Pescara e la Camera Arbitrale di Milano gestiscono in collaborazione gli arbitrati oggetto della presente Convenzione, coordinando i rispettivi uffici nell'ottica di fornire un servizio pronto ed un'assistenza efficace e spedita all'utente, che deve poter utilizzare indifferentemente i due uffici, secondo le sue esigenze pratiche.

A questo proposito, la Camera Arbitrale di Milano fa presente di essere dotata anche di un ufficio operativo in Roma (via Barnaba Oriani 34, 00197 Roma).

11- Applicazione del Regolamento

La comune gestione di cui al precedente punto 10 prevede l'applicazione per intero del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, con le relative Tariffe .

Alla luce della presente Convenzione, e nei limiti del suo oggetto, ogni volta in cui il Regolamento Arbitrale richiama organi e segreteria resta inteso che siano da riferirsi alla Camera Arbitrale di Milano.

12- Trasmissione degli atti dei procedimenti

Le parti possono depositare tutti gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione sia presso la Camera Arbitrale Forense di Pescara sia presso la Camera Arbitrale di Milano.

L'ufficio ricevente comunica gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione alle parti e agli arbitri nei termini e nei modi previsti dal Regolamento, e trasmette copia degli atti all'altro. La Camera Arbitrale di Milano verifica, in ogni caso, la ricevibilità degli atti.

13- Nomina degli arbitri

La Camera Arbitrale di Milano provvede, ai sensi del Regolamento, alla nomina dell'arbitro/arbitri negli arbitrati oggetto della presente Convenzione, tenendo anche conto delle indicazioni formulate dalla Camera Arbitrale Forense di Pescara.

14- Udienze

Le udienze degli arbitrati gestite secondo la presente Convenzione si possono svolgere sia presso la sede della Camera Arbitrale Forense di Pescara sia a Milano.

La Camera Arbitrale di Milano e la Camera Arbitrale Forense di Pescara mettono a disposizione le proprie strutture quale luogo di svolgimento delle udienze, sulla base delle esigenze e delle richieste delle parti e degli arbitri.

A tale scopo la Camera Arbitrale Forense di Pescara offre il relativo supporto logistico e operativo ed una sala riunioni idonea allo svolgimento delle udienze, fornita anche della necessaria strumentazione per la videoconferenza.

15- Gestione economica e tariffe

La gestione economica delle procedure arbitrali è svolta dalla Camera Arbitrale di Milano che provvede a richiedere i versamenti alle parti e a determinare le liquidazioni parziali e finali delle spese di procedimento.

Gli importi richiesti alle parti sono versati alla Camera Arbitrale di Milano, la quale, per ciascuna procedura, provvede a riversare in unica soluzione alla Camera Arbitrale Forense Di Pescara la somma complessiva derivante dagli arbitrati co-gestiti conclusisi nell'esercizio, secondo la suddivisione qui di seguito indicata:

"ONORARI CAMERA ARBITRALE"

10 % alla Camera Arbitrale Forense di Pescara;

90 % alla Camera Arbitrale di Milano.

V – Trattamento dei dati personali **in attuazione del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR)**

16- Ruolo delle parti, finalità e modalità del trattamento

Tra la Camera Arbitrale di Milano e la Camera Arbitrale Forense di Pescara si instaura, secondo quanto indicato dall'art. 26 del GDPR, un rapporto di contitolarità riferito al trattamento dei dati personali delle parti interessate per le finalità di cui agli Scopi generali della presente Convenzione.

Con riferimento alle finalità del trattamento, in osservanza della vigente normativa nazionale e comunitaria, in ottemperanza a eventuali disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla

legge e da Organi di Vigilanza e Controllo e nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, la Camera Arbitrale di Milano e la Camera Arbitrale Forense di Pescara convengono che i dati personali verranno trattati nell'ambito di procedimenti inerenti gli arbitrati amministrati e dell'organizzazione di iniziative di promozione e divulgazione dell'istituto dell'arbitrato.

Con riferimento alle modalità del trattamento, la Camera Arbitrale di Milano e la Camera Arbitrale Forense di Pescara stabiliscono di condividere i poteri decisionali in merito alle modalità del trattamento, sulla base di quanto disciplinato ai punti II e IV della Convenzione. I dati personali, anche particolari, delle parti interessate sono trattati con modalità informatiche e/o cartacee da parte dei Contitolari e/o dai Responsabili esterni previamente designati, a norma dell'art. 28 del GDPR, su istruzione documentata dei Contitolari secondo i principi applicabili al trattamento di dati personali previsti dall'art. 5 del GDPR, nonché da personale previamente autorizzato al trattamento, appositamente istruito e formato che opera per loro conto.

18- Obblighi dei Contitolari

I Contitolari ed i soggetti che operano per loro conto si impegnano a mantenere la riservatezza, ovvero il segreto se previsto dalla normativa applicabile, sulle attività e sui dati personali trattati in ragione della presente Convenzione.

I Contitolari, oltre quanto previsto dal presente Titolo V, definiscono congiuntamente, mediante un separato accordo, le rispettive ulteriori responsabilità circa l'osservanza del GDPR, in ordine:

ai rapporti con gli interessati e all'esercizio dei loro diritti;

alle modalità con le quali fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.

E' confermata La nomina dei Responsabili dei trattamenti definita in precedenza dalla Camera Arbitrale di Milano e dalla Camera Arbitrale Forense di Pescara ove tali nomine rispettino le disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR. Si impegnano altresì a ricorrere, previa adeguata intesa, ad eventuali ulteriori e nuovi Responsabili che dovesse risultare necessario designare, per l'esecuzione di trattamenti contemplati dal presente accordo.


I Contitolari prendono atto e si assumono le conseguenti responsabilità che, indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo interno sopra menzionato, l'interessato - ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 26 del GDPR - può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento.

VI - Durata e sottoscrizione

La presente Convenzione ha durata indeterminata ed ogni soggetto potrà porvi termine, recedendo con un preavviso scritto di almeno 60 giorni e fatta salva la prosecuzione degli effetti della Convenzione per i procedimenti pendenti alla data dell'eventuale recesso, fino alla loro conclusione.

Essa viene sottoscritta dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano e dal Presidente della Camera Arbitrale Forense di Pescara.

CAMERA ARBITRALE
FORENSE DI PESCARA
Il Presidente



Camera Arbitrale
di Milano
Il Presidente

